

***Corte di cassazione, sez. VI-1 civile, ord. n. 1807 del 28 gennaio 2014***

Sul ricorso 6161-2012 proposto da:

S.F. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato TAORMINA CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAORMINA GIORGIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente - TA- intimata

avverso il decreto n. Cron. 9087/11 dei TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO del 15/12/2011, depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/ 10/ 2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha concluso come da relazione.

In un procedimento relativo a sottrazione internazionale di minore, promosso da T.A. madre della minore S.M. nei confronti del padre S.F., il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto in data 20/12/2011, accoglieva l'istanza della madre, volta ad ottenere il rientro in Germania della figlia.

Ricorre per cassazione il padre.

Non svolge attività difensiva la madre.

L'asserita violazione del principio del contraddittorio, essendo state assunte dichiarazioni da persona straniera, a mezzo di soggetto non abilitato, potrebbe eventualmente dar luogo, come ammette lo stesso ricorrente, a nullità del singolo atto, non rilevabile d'ufficio, che avrebbe dovuto essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto stesso (art. 157 cpc). Non risulta peraltro (e comunque il ricorrente non ne fa riferimento) che tale asserita nullità sia stata fatta valere, con dichiarazione a verbale o autonoma istanza, nel giudizio di primo grado. Il relativo motivo appare pertanto inammissibile.

E bensì vero, come afferma il ricorrente, che il luogo di residenza abituale del minore è quello in cui egli ha il centro dei propri legami affettivi, derivanti dallo svolgimento in tale località, da tempo e con continuità, della sua quotidiana vita di relazione. Ma, con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo precisa che "residenza abituale", in tale accezione, era per l'appunto quella di Karlsruhe, dalla quale il padre ha condotto via la bambina.

Il giudice a quo non ha proceduto all'audizione della minore, valutando la "tenerissima età e il suo grado di maturità" (tre anni e cinque mesi).

Ancora, il provvedimento impugnato esclude che vi sia prova del rischio di pericoli fisici e psichici per la minore, ai sensi dell'art. 13, lett. B) Convenzione Aja 25/10/1980.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma 15 ottobre 2013